

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FOSCHI e FONTANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1983

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, n. 189, concernenti agevolazioni sul canone telefonico alle aziende agricole del Mezzogiorno e delle aree depresse del Centro-Nord

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, n. 189, che detta norme in materia di tariffe telefoniche, inserisce e coordina gli abbonati in due categorie: la A e la B, ai fini della determinazione del canone di abbonamento.

La categoria B prevede significative agevolazioni per il « primo abbonamento in abitazione privata ove non si svolga attività di affari o professionale ». La definizione legislativa: « ove non si svolga attività di affari o professionale » penalizza, però, gli operatori agricoli, in quanto essi vengono in tal modo equiparati a qualsiasi altra impresa industriale.

Ora, a parte la necessità, largamente condivisa, di facilitare l'estensione dei servizi sociali e civili nelle campagne, da dove continua l'emorragia di forze valide per l'economia agricola e per la stessa difesa del territorio e dell'ambiente, resta il dato incontrovertibile che è iniqua l'equiparazione di un'attività agricola — specie in aree svan-

taggiate — con quella delle imprese industriali o commerciali.

Per queste ragioni, il presente disegno di legge dispone modifiche al secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, n. 189, per distinguere le attività agricole del Mezzogiorno e delle aree depresse del Centro-Nord da quelle di altri settori produttivi e delle stesse zone agricole non depresse, ai fini di assicurare agli operatori agricoli più disagiati le agevolazioni del canone telefonico previste per chi dispone del primo abbonamento in abitazione privata, senza attività di affari.

Considerato che il provvedimento tende a perseguire un giustificato riconoscimento dello Stato nei confronti di realtà agricole in gravissime difficoltà, tenuto conto — d'altra parte — che l'onere derivante dal presente disegno di legge sarà di entità decisamente modesta, si ha motivo di ritenere che il Senato della Repubblica vorrà accordare la propria approvazione.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il secondo capoverso del secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, n. 189, è sostituito dal seguente:

« Categoria *B* - Primo abbonamento in abitazioni private ove non si svolga attività di affari o professionale, con esclusione delle attività agricole nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-Nord, a chiunque intestato delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico; eventuali ulteriori abbonamenti, a chiunque intestati, delle persone costituenti il predetto nucleo familiare, nella stessa o in altra abitazione, saranno classificati di categoria *A* ».